



Sent. 115/2026

RG 30981

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, designato ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.lgs n.

174/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso rubricato al n. **30981** del registro di segreteria, con

il quale la Procura Regionale ha domandato al Giudice

monocratico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di

giustizia contabile, di assegnare, con proprio decreto, a:

MASNAGHETTI Barbara, economo e agente contabile del

Comune di Angera (VA), nata a Somma Lombardo (VA) il

19.12.1971 (c.f.: MSNBBR71T59I819Z), residente a Sesto

Calende (VA), P.zza Berera, 9

un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale ex art.

233 d.lgs. n. 267/2000, per le annualità 2019-2020.

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia

contabile;

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Udito, nella camera di consiglio del 14.7.2026 con l'assistenza

del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero dott.

	Gaetano Milano.	
	FATTO E DIRITTO	
	Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 36/2025 è stato fissato il termine di 60 giorni	
	per il deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari	
	sopra indicati da parte dell'Agente Contabile	
	all'amministrazione comunale e il successivo termine di 30	
	giorni per la trasmissione dei conti da parte dell'ente a questa	
	Sez. Giurisdizionale.	
	L'amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione	
	dei conti giudiziali il 15.12.2025 e con decreto in data 10.3.2026	
	è stata fissata la Camera di consiglio del 14.7.2026 con la	
	partecipazione della Procura Regionale, per la discussione del	
	giudizio.	
	All'odierna udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto	
	della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha	
	chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia	
	del contendere.	
	Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto emerge dal più	
	recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il	
	giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al	
	giudizio di conto, <i>"...ha natura giurisdizionale, la quale è</i>	
	2	

	<i>ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e</i>	
	<i>che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la</i>	
	<i>pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non</i>	
	<i>appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c. ”</i>	
	<i>(si veda Corte dei conti, Sez. Marche, n.198/2020), deve</i>	
	<i>procedersi alla definizione del giudizio, con pronuncia di</i>	
	<i>estinzione per cessata materia del contendere.</i>	
	Nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica,	
	dichiara	
	estinto il giudizio per la resa del conto n. 30981 , per cessata	
	materia del contendere.	
	Nulla per le spese	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore per il loro concreto esame.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.7.2026.	
	Il Giudice Designato	
	(Pia Manni)	
	(firmato digitalmente)	
	Depositato in Segreteria il 16/07/2026	
	Il Direttore della Segreteria	
	(Dott. Salvatore Carvelli)	
	3	